

DECRETO RETTORALE N. 300/2012

IL RETTORE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "Carlo Bo"

- Visto lo Statuto vigente della Università, emanato con Decreto Rettorale n. 138 del 2 aprile 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 in data 16 aprile 2012 e, in particolare, l'art. 8;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento per le mansioni dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Ateneo", approvato con delibera del Senato Accademico n. 725 del 26 maggio 2004 ed emanato con Decreto Rettorale n. 1157 del 19 giugno 2004;
- visto l'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236;
- visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Università attualmente vigenti;
- vista la delibera n. 101 del 31 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso favorevole alla proposta di modifica del citato Regolamento;
- vista la delibera n. 107 del 26 giugno 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica al "Regolamento per le mansioni dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Ateneo";

DECRETA

- Art. 1 - E' emanato il Regolamento per le mansioni dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso l'Ateneo, nel testo che si allega al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le modifiche approvate dal Senato Accademico con delibera n. 107 del 26 giugno 2012;
- Art. 2 - il regolamento di cui all'art. 1 sostituisce l'omonimo regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1157/04 del 19 giugno 2004;
- Art. 3 - il regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università, così come previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento; è inoltre reso noto mediante diffusione sul sito dell'Ateneo alla voce Regolamenti.

Urbino, 25 luglio 2012

IL RETTORE
F.to Stefano Pivato

Allegato al D.R. n. 300/2012 del 25 luglio 2012

REGOLAMENTO PER LE MANSIONI DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO

Art.1

Compiti e responsabilità

1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art.4 del D.L. 21 aprile 1995, n.120 convertito in L. 21 giugno 1995, n.236, svolgono mansioni di collaborazione volte all'apprendimento delle lingue da parte degli studenti, nell'ambito dei corsi e delle attività promosse dal Consiglio direttivo del C.L.A. e dalle Strutture didattiche e di ricerca, comprese quelle connesse al funzionamento dei laboratori linguistici, nonché all'elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
2. Sulla base delle programmazioni effettuate dai rispettivi Consigli rientra nei compiti di questo personale:
 - a) collaborazione all'apprendimento delle lingue;
 - b) svolgimento di esercitazioni in aula ed in laboratorio;
 - c) elaborazione e somministrazione delle prove di accertamento linguistico;
 - d) verifiche didattiche relative all'apprendimento delle lingue;
 - e) preparazione ed elaborazione di materiale didattico;
 - f) attività di assistenza a studenti mediante correzione di elaborati scritti, sostegno all'auto-apprendimento, ricevimento e consulenza;
 - g) partecipazione a progetti volti alla diversificazione e modernizzazione dell'offerta didattica;
 - h) partecipazione a riunioni di programmazione didattica.
3. Le attività di cui al secondo comma sono svolte nel rispetto delle direttive metodologiche e didattiche impartite dai titolari degli insegnamenti linguistici o dalla direzione del CLA ove applicabile
4. E' dovere del Collaboratore ed Esperto Linguistico il costante studio e aggiornamento multidisciplinare al fine di verificare contenuti e metodi di insegnamento alla luce delle discipline scientifiche di riferimento. A tal fine rientra nei compiti del C.E.L. l'attività di formazione, attinente all'attività da svolgere e preventivamente autorizzata, fino ad un massimo di 30 ore l'anno.
5. Nell'ambito dei moduli orari di attività annuale (250-500 ore), il 50% del monte ore è destinato alle attività di cui alle lettere a), b), d) ed il rimanente 50% alle restanti attività.
- 5 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, ai collaboratori ed esperti linguistici possono essere assegnati, con il loro consenso, moduli orari, o parte di moduli orari, aggiuntivi, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di sopperire ad esigenze temporanee non programmabili, quali, a titolo esemplificativo, la sostituzione di personale assente con diritto al mantenimento del posto. Per lo svolgimento delle attività aggiuntive svolte, ai collaboratori ed esperti linguistici sarà riconosciuto un compenso orario lordo definito in sede di contrattazione collettiva integrativa. Nelle more della stipula del contratto collettivo integrativo il compenso orario lordo per lo svolgimento delle attività aggiuntive è definito dividendo l'importo della retribuzione annua in godimento per le ore lavorative annue previste nel contratto individuale di lavoro.
6. Le ore svolte dovranno risultare da apposito riscontro automatico e l'attività dovrà essere descritta in apposito registro, depositato presso il C.L.A. al termine dell'anno accademico. Il registro deve essere sempre tenuto aggiornato dal C.E.L. e deve essere esibito, su richiesta del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, che al termine di ogni anno accademico ne certifica congruità con quanto stabilito in sede di programmazione.

7. I C.E.L. non hanno compiti di docenza; le loro prestazioni hanno carattere accessorio e integrativo e devono adeguarsi alle esigenze manifestate dal titolare di cattedra o del responsabile della struttura cui sono assegnati.
8. L'affidamento di compiti diversi da quelli indicati nei precedenti commi presuppone la stipula di apposito contratto di collaborazione con la struttura interessata.

Art.2 Struttura di Ateneo

1. La struttura, costituita secondo le modalità previste dalla L. 21 giugno 1995, n.236 per provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, cui è affidata la gestione dei collaboratori ed esperti linguistici è il Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.).
2. Il collaboratore ed esperto linguistico viene assegnato al Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) per le esigenze del Centro stesso e per quelle delle strutture didattiche e di ricerca. Il C.L.A. procede, a tal fine, per ogni anno accademico, alla definizione degli impegni determinati dalle Strutture didattiche e di ricerca in relazione alle loro esigenze organizzative e quantitative.
3. La costituzione di eventuali altre strutture di Ateneo cui affidare collaboratori ed esperti linguistici è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
4. Per ciascun collaboratore ed esperto linguistico il Consiglio direttivo del C.L.A. e i competenti organi delle Strutture didattiche e di ricerca procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta rispetto agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 236/95. Il Consiglio esprime il proprio giudizio in base all'esatto adempimento dei compiti impartiti e certificati dal registro individuale e ad una valutazione dei risultati.

Art.3 Modalità di reclutamento

1. L'assunzione di personale collaboratore ed esperto linguistico avviene per selezione pubblica, secondo quanto disposto dall'art.4 della L. 21 giugno 1995, n.236 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso all'impiego da parte del personale tecnico e amministrativo.

Art.4 Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal contratto collettivo nazionale del comparto università e dagli accordi integrativi di riferimento.

Art.5 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.